



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**n. 16**

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

139<sup>a</sup> seduta: mercoledì 6 agosto 2014

Presidenza del presidente PALMA

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1517) Deputati *ERMINI e Donatella FERRANTI*. – *Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili*, approvato dalla Camera dei deputati**

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 4
CAPPELLETTI ( <i>M5S</i> ) . . . . .	3
CASSON ( <i>PD</i> ), <i>relatore</i> . . . . .	4
FERRI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i> . . . . .	4
ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) . . . . .	5

---

***N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.***

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,25.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1517) Deputati ERMINI e Donatella FERRANTI.** – *Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1517, già approvato dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta del 4 agosto.

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha appena reso il parere non ostativo sul provvedimento in esame. È altresì pervenuto il parere non ostativo reso dalla Commissione programmazione economica, bilancio.

Passiamo all'esame degli articoli.

All'articolo 1 è stato presentato l'emendamento 1.1, che invito il presentatore ad illustrare.

CAPPELLETTI (M5S). Presidente, intervengo brevemente per ribadire l'orientamento favorevole del mio Gruppo sulla disposizione transitoria di cui al provvedimento in titolo, come dimostra il fatto che abbiamo votato favorevolmente sul testo precedente.

Vorrei dare lettura della norma transitoria che introduciamo; essa recita: «Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado».

Chiaramente, siamo favorevoli a questa disposizione ma non comprendiamo perché al comma 2 del medesimo articolo sia prevista una deroga a quanto testé citato. Si limita, infatti, l'applicazione di questa norma a: «quando l'imputato è stato dichiarato contumace». Si ritiene che la maggiore efficacia di tale norma si abbia nel momento in cui venga estesa a tutti i procedimenti. Va benissimo considerare la norma transitoria ma esattamente come da dispositivo di cui al comma 1 e senza deroghe di cui non si comprende la necessità.

La formulazione del secondo comma potrebbe quindi causare dubbi interpretativi. Pertanto, l'emendamento 1.1 è volto a sopprimere il secondo

comma del nuovo articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, come introdotto dal testo in esame.

CASSON, *relatore*. Senatore Cappelletti, la disposizione del secondo comma, testé richiamata, fa riferimento a procedimenti relativi agli imputati contumaci, dunque a una situazione molto specifica e a una fase molto limitata del procedimento, la fase iniziale quando non è ancora stato emesso il decreto di irreperibilità. Nonostante la contorsione delle norme, ritengo si debba interpretare nel senso che per quella fase non possono essere confiscati dei diritti alla persona dichiarata contumace fin quando non è stato emesso il decreto; ciò al fine di non incorrere in nullità di ordine processuale o in violazioni dichiarate dalla Corte europea.

Invito quindi il proponente a ritirare l'emendamento 1.1 perché – nonostante, ripeto, la contorsione della norma – credo che questa impostazione sia corretta.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento in esame per le motivazioni evidenziate dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Cappelletti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto finale, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 14,30.*

ALLEGATO

**DISEGNO DI LEGGE N. 1517**

d’iniziativa dei deputati Ermini e Donatella Ferranti, già approvato dalla Camera dei deputati

*«Introduzione dell’articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l’applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili»*

**Articoli****Art. 1.**

1. Nel capo III della legge 28 aprile 2014, n. 67, dopo l’articolo 15 è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis. – (*Norme transitorie*). — 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità».

**Art. 2.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## EMENDAMENTI

### **1.1**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 15», sopprimere il comma 2.*



